L.G. Graphite S.r.l.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001

PARTE GENERALE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione

di L.G. Graphite S.r.l. in data [●]

INDICE

PREMESSA **6**

La Società 6

La *Corporate* Governance della Società 8

Il sistema di controllo interno 9

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 **10**

1.1 Cenni generali 10

1.2 I reati e gli illeciti amministrativi rilevanti ai fini della normativa 10

1.3 L'apparato sanzionatorio previsto dal Decreto 24

1.4 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo come esimente della responsabilità prevista dal Decreto 26

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SOCIETÀ **28**

2.1 Adozione e aggiornamenti del Modello organizzativo di L.G. Graphite S.r.l. 28

2.2 Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello 29

2.3 Destinatari del Modello 29

2.4 La costruzione e l'aggiornamento del Modello 30

2.5 Mappa delle attività a rischio 31

2.6 Approvazione del Modello, sue modifiche ed integrazioni 32

3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI L.G. GRAPHITE **33**

3.1 Principi generali 33

3.2 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza 33

3.3 Cause di ineleggibilità, revoca, sospensione e decadenza 34

3.4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza di L.G. Graphite 36

3.5 Attività di *reporting* dell'Organismo di Vigilanza 37

3.6 Obblighi di informativa nei confronti dell'OdV 38

3.7 *Whistleblowing* – tutela del dipendente e/o del collaboratore che segnala illeciti – art. 6, comma 2 *bis* del D. Lgs. 231/2001 41

4. DIFFUSIONE DEL MODELLO E ATTIVITÀ DI FORMAZIONE **42**

4.1 Disposizioni generali 42

4.2 Comunicazione iniziale 42

4.3 Formazione dei dipendenti 42

4.4 Informativa ai "terzi Destinatari" 43

5. SISTEMA SANZIONATORIO 44

5.1 Profili generali 44

5.2 Le sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti non dirigenti 44

5.3 Sanzioni nei confronti dei Dirigenti 46

5.4 Sanzioni nei confronti dell'Organo Amministrativo 47

5.5 Sanzioni nei confronti dei "terzi Destinatari" 47

DEFINIZIONI

Attività sensibili: attività aziendali nel cui ambito potrebbero potenzialmente crearsi le occasioni, le condizioni e gli strumenti per la commissione dei reati.

Apicali: soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso.

Codice Etico: il Codice Etico adottato dalla Società (come *infra* definita) indirizzato ai Consulenti, Collaboratori, agenti, procacciatori d'affari, Fornitori e Dipendenti.

Collaboratori o Consulenti: soggetti che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretizzano in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la Società verso terzi.

Decreto o D. Lgs. 231/2001: il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", nel contenuto di tempo in tempo vigente.

Destinatari: i soggetti ai quali si applicano le disposizioni del Modello, ivi inclusi coloro che, in virtù di contratti di prestazione di servizi, comunque svolgano per conto di L.G. Graphite S.r.l. delle attività in *outsourcing*.

Dipendenti: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione della Società[1], ossia tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Società, nonché i lavoratori con contratti di lavoro parasubordinato[2].

Ente: persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica, sottoposte alla responsabilità amministrativa, secondo le disposizioni del Decreto.

1 Art. 5.1, lett. a) e b) del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2 Si intendono compresi i rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa nonché a progetto ovvero stagionali, per le fattispecie escluse dall'applicazione degli artt. 61 e ss. del D.lgs. 276/2003.

Fornitori: coloro che forniscono beni o servizi in favore della Società, ivi inclusi coloro che svolgano per conto di L.G. Graphite S.r.l. delle attività in *outsourcing*.

Modello: il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001 e relativi allegati.

Organismo di Vigilanza o Organismo o OdV: Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento.

Organo Amministrativo: l'organo amministrativo di L.G. Graphite S.r.l., oggi consiglio di amministrazione.

Politica Anticorruzione: il documento formale, approvato dall'Organo Amministrativo, che definisce la politica anticorruzione adottata da L.G. Graphite S.r.l.

Società: L.G. Graphite S.r.l., con sede legale in Via Pietro Mascagni n. 1, 20122 Milano (MI) e con sede operativa in Via Cesare Battisti n. 53, 26842 Caselle Landi (LO).

Società controllanti: le società che direttamente o indirettamente controllano L.G. Graphite S.r.l. ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, c.c.

Sottoposti: soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza degli Apicali.

***Whistleblowing*:** procedura per la tutela degli autori di segnalazione di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro privato, ai sensi dell'art. 2, comma 2-*bis* della Legge 30 novembre 2017, n. 179 s.m.i., ed in particolare D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

PREMESSA

La Società

L.G. Graphite S.r.l. (d'ora in avanti anche "**L.G. Graphite**" o la "**Società**") è una società di diritto italiano avente ad oggetto le seguenti attività:

- la lavorazione, la trasformazione, la produzione e il commercio di grafite e materiali similari, la fabbricazione di attrezzature e macchinari inerenti la produzione di stampi di grafite e la loro commercializzazione; la produzione, la manutenzione e la commercializzazione di attrezzature e macchine utensili per l'industria nonché la fornitura di tecnologie d'uso;
- la lavorazione, la trasformazione, la produzione e il commercio di prodotti in carbonio e materiali similari; la fabbricazione di attrezzature e macchinari inerenti la produzione di carbonio e materiali similari e dei relativi prodotti e la loro commercializzazione;
- la lavorazione, la trasformazione, la produzione e il commercio di prodotti in ceramica e materiali similari; la fabbricazione di attrezzature e macchinari inerenti la produzione di prodotti in ceramica e dei relativi prodotti e materiali similari e la loro commercializzazione;
- la lavorazione, la trasformazione, la produzione e il commercio di prodotti elettronici, loro componenti e similari; la fabbricazione di attrezzature e macchinari inerenti la produzione di prodotti elettronici e similari e la loro commercializzazione;
- studio, ricerca, sviluppo, promozione, marketing e realizzazione prototipi in settori di cui ai punti precedenti;
- assistenza tecnica, produttiva e commerciale nei settori sopraindicati;
- studio, ricerca, sviluppo e realizzazione prototipi in settori di cui ai punti precedenti;
- assistenza tecnica, produttiva e commerciale nei settori sopraindicati;
- l'acquisizione, lo sviluppo, la realizzazione, la cessione e la concessione in uso di particolari metodologie, tecniche produttive, *know-how*, brevetti e marchi utilizzati nelle attività industriali dei settori sopra indicati;
- la formazione e l'addestramento del personale per le società del gruppo;
- assunzione di mandati di agenzia, commissione e rappresentanza nell'ambito delle attività sopra indicate, nonché altre attività alle predette attinenti e connesse.

Per il miglior raggiungimento dell'oggetto sociale la Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale, compresa la possibilità di prestare fidejussioni ed avalli anche per terzi ed ogni altra garanzia anche reale, nonché assumere obbligazioni anche cambiarie, consentire iscrizioni

anche ipotecarie su immobili sociali, anche per garantire obbligazioni di terzi, iscrivere e rinunciare ad ipoteche anche legali.
Essa può anche compiere sia direttamente che indirettamente la gestione delle partecipazioni detenute a titolo di investimento di carattere duraturo in altre società costituite o costituende in Italia e all'estero, aventi comunque oggetto analogo, connesso o affine al proprio ed assumere il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle stesse, nonché prendere o concedere in affitto, aziende, o uno o più rami di esse o assumere in tali operazioni, effettuate da terzi, rapporti di agenzia o rappresentanza.

Sono tassativamente escluse:

- le sollecitazioni del pubblico risparmio, ai sensi dell'art. 18 della L. 216/74 e successive modificazioni;
- l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 4 c. 2, della L. 197/91;
- l'erogazione del credito al consumo, neppure nell'ambito dei propri soci, anche secondo quanto disposto dal Ministro del Tesoro con decreto 27 settembre 1991, pubblicato nella G.U. n. 227;
- le attività previste dalla L. n. 1/91 e quelle del D. Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993.

L.G. Graphite S.r.l. ha stabilito la propria sede legale in Via Pietro Mascagni n. 1, 20122 Milano (MI). La Società ha altresì un'unità locale in Via Cesare Battisti n. 53, 26842 Caselle Landi (LO).

La *Corporate* Governance della Società

La Società è controllata per il 100% da Ibiden Europe B.V., società costituita nei Paesi Bassi che svolge attività di controllo generale dei servizi finanziari e di investimento e delle vendite dei prodotti per il gruppo Ibiden in Europa.

La Società ha adottato un sistema di amministrazione pluripersonale collegiale.

L'attuale Organo Amministrativo della Società è il Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione gestisce l'impresa sociale e compie tutte le operazioni di gestione e di amministrazione (sia ordinarie che straordinarie) necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate dalla legge ai soci.

L'attuale Consiglio di Amministrazione contempla la presenza di un Presidente del Consiglio di Amministrazione e quattro Consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

Al fine di svolgere la propria attività imprenditoriale, la Società si è articolata secondo le seguenti aree funzionali:

1. *Accounts Control*;
2. *Accounting*;
3. *Human Resources*;
4. *Sales*;
5. *Production*;
6. *Safety*;
7. *Quality*.

Il sistema di controllo interno

Nella costruzione del Modello di L.G. Graphite si è tenuto conto degli strumenti di governo dell'organizzazione societaria che ne garantiscono il funzionamento.

Gli strumenti in questione sono i seguenti:

- il Codice Etico;
- la Politica Anticorruzione che definisce i principi e le regole adottate per contrastare la corruzione;
- la Politica Aziendale in materia di *privacy*, che disciplina il trattamento dei dati personali delle persone fisiche da parte della Società ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ("**GDPR**");
- la Politica di *Whistleblowing*, che definisce le linee di condotta operative tese a tutelare i Destinatari del Modello adottato dalla Società che segnalino eventuali condotte illecite.

La Società ha ottenuto la certificazione ISO 9001, che certifica la conformità agli *standard* UNI EN ISO 9001:2015 delle procedure di gestione adottate dalla Società.

Le regole e i principi contenuti nella documentazione sopra elencata, pur non essendo riportati dettagliatamente nel presente Modello, costituiscono uno strumento a presidio di comportamenti illeciti in generale, inclusi quelli di cui al D. Lgs. 231/2001 che fa parte del più ampio sistema di organizzazione, gestione e controllo che il Modello intende integrare e che tutti i soggetti destinatari sono tenuti a rispettare, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società.

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

1.1 Cenni generali

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli Enti in caso di commissione o tentata commissione di alcune tipologie di reati o di illeciti amministrativi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente da parte di Apicali o Sottoposti.

La normativa non si applica allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Il Decreto ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva già da tempo aderito[3].

Tale responsabilità, pur definita dal legislatore come "amministrativa", presenta i caratteri della responsabilità penale, poiché viene accertata nell'ambito del processo penale, consegue alla realizzazione di reati e prevede l'applicazione di sanzioni mutuate dal sistema penale.

La responsabilità dell'Ente, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del Decreto, si aggiunge e non si sostituisce a quella (penale) dell'autore del reato: tanto la persona fisica quanto quella giuridica saranno pertanto sottoposti a giudizio penale.

1.2 I reati e gli illeciti amministrativi rilevanti ai fini della normativa

La responsabilità dell'Ente sussiste solamente per quei reati (consumati o tentati) espressamente previsti dal legislatore.

In particolare, si tratta dei seguenti reati ed illeciti amministrativi:

A. Reati contro la pubblica amministrazione ed il suo patrimonio (artt. 24 e 25 del Decreto)

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 *bis* c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 *ter* c.p.);

[3] Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, Convenzione anch'essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

- Truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, 2° comma, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (artt. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319 *bis* c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (artt. 319 *ter* c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 *bis* c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2, c.1, L. 898/1986);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 *bis*);
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 *bis* c.p.).

B. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* del Decreto)

- Documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (615 *quater* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);

- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635 *quater.*1 c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635 *quinquies* c.p.);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.);
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1 co.11 D.L 21 settembre 2019, n. 105);
- Estorsione (art. 629 comma 3 c.p.).

C. Delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter* del Decreto)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990);
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dell'art. 416 *bis* c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n.110 (art. 407, 2° comma lettera a), numero 5) c.p.p.).

D. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis* del Decreto)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

E. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis.*1 del Decreto)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.).

F. Reati societari (art. 25-*ter* del Decreto)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621 *bis* c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);

- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis* c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (D. Lgs. n. 19/2023, art. 54).

G. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater* del decreto)

Si tratta di reati previsti dal codice penale e dalle leggi speciali aventi finalità terroristiche o eversive nonché di delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo sottoscritta a New York in data 9/12/1999.

Si possono ritenere reati rilevanti, ai sensi dell'art. 25-*quater*, le seguenti fattispecie criminose:

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 *bis* c.p.);
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270 *bis*.1 c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270 *ter* c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quater* c.p.);
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270 *quater*.1 c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quinquies* c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 *quinquies*.1 c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 *quinquies*.2 c.p.);
- Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270 *quinquies*.3 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *sexies* c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 *bis* c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 *ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 *bis* c.p.);

- Sequestro a scopo di coazione (art. 289 *ter* c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5);
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

H. Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater.1* del decreto)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.).

I. Delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies* del decreto)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600 *quater.*1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis* c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.).

J. Reati di abuso di mercato (art. 25 *sexies* del Decreto)

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184, D. Lgs. 58/1998 - TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 185, D. Lgs. n. 58/1998 - TUF).

K. Altre fattispecie in materia di abuso di mercato (art. 187-*quinquies* TUF)

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014);
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014).

L. Reati transnazionali (art. 10 – legge 16 marzo 2006, n. 146)

Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi con modalità transnazionale:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291quater D.P.R. 23.1.1973 n. 43);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, 3° comma, 3 *bis*, 3 *ter* e 5° D.Lgs. 25.7.1998 n. 286).

M. Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 *septies* del decreto)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

N. Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies* del Decreto)

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648 *ter*.1 c.p.).

O. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25 *octies*.1, D. Lgs. n. 231/2001)

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *ter* c.p.);

- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *quater* c.p.);
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640 *ter* c.p.);
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 *bis*);
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 *bis*).

P. Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea (Art. 25 *octies.2* del Decreto)

- Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea (art. 275 *bis* c.p.);
- Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea (art. 275 ter c.p.);
- Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività (art. 275 *quater* c.p.).

Tra i reati rilevanti rientra altresì la fattispecie di cui all'art. 12, comma 1 *bis*, D. Lgs. 286/1998, relativa alla morte o alle lesioni personali conseguenti ai delitti in materia di immigrazione clandestina.

Q. Reati in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25 *novies* del Decreto)

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n. 633/1941 comma 1 lett. a) *bis*);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n. 633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 *bis* legge n. 633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 *bis* legge n. 633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo,

cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 *ter* legge n. 633/1941);

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 *septies* legge n. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 *octies* legge n. 633/194).

R. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies* del Decreto)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.).

S. Reati ambientali (art. 25 *undecies* del decreto)

Si tratta di reati previsti dal codice penale e da leggi speciali.

- Inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinquies* c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452 *octies* c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.).

Con riferimento ai reati previsti dal D.Lgs. 152/2006 "*Norme in materia ambientale*" si tratta di:

- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art 1, art. 2, art. 3 *bis* e art. 6);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili (art. 137);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs. 152/2006 art. 257);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258,);
- Spedizione illegale di rifiuti (art. 259, comma 1);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (452 quaterdecies c.p.);
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto dei rifiuti (D. Lgs n. 152/2006, art. 260 *bis*);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. N. 549/1993 art. 3);
- Sanzioni (art. 279);
- Abbandono di rifiuti in casi particolari (D.lgs. n. 152/2006 art. 255 *bis*);
- Abbandono di rifiuti pericolosi (D.lgs. n. 152/2006 art. 255 *ter*);
- Combustione illecita di rifiuti (D.lgs. n. 152/2006 art. 256 *bis*);
- Aggravante dell'attività d'impresa (D.lgs. n. 152/2006 art. 259 *bis*);
- Impedimento del controllo (D.lgs. n. 152/2006 art. 452 *septies*);
- Omessa bonifica (D.lgs. n. 152/2006 art. 452 *terdecies*).

A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 116/2025, il reato di cui all'art. 256 *bis* è stato espressamente inserito tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, rilevanti ai sensi dell'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001. Pertanto, qualora tale reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente, può determinare l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto, ferma restando la responsabilità penale della persona fisica autrice del fatto.

In relazione alla commissione dei reati previsti dalla L. 150/1992 "*Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica*", si tratta di:

- importazione, esportazione o riesportazione, vendita, detenzione ai fini di vendita, trasporto (ecc.) in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni (art. 1, commi 1 e 2);
- importazione, esportazione o riesportazione di esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza (ecc.) in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni e salvo che il fatto costituisca più grave reato (art. 2, commi 1 e 2);
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica, salvo quanto previsto dalla Legge n. 157/1992 (art. 6, comma 4);
- falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (reati del codice penale richiamati dall'art. 3 *bis*, comma 1).

In relazione alla commissione dei reati in materia di ozono e atmosfera previsti dall'articolo 3, comma 6, della Legge n. 549/1993 "*Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente*".

In relazione alla commissione dei reati previsti dal D.lgs. 202/2007 "*Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni*", si tratta di:

- Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8, commi 1 e 2);
- Inquinamento colposo provocato da navi (art. 9, commi 1 e 2).

T. Delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25-*duodecies* del Decreto) e art. 25-*quinquies*, limitatamente al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro del Decreto.

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs n. 286/1998);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12-bis del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – Testo Unico sull'immigrazione).

U. Reati di razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies* del Decreto)

Si tratta del delitto di cui all'articolo 604 *bis* c.p.

V. Reati di frode in competizione sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies* del Decreto)

Si tratta dei reati di cui rispettivamente agli artt. 1 e 4 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401.

W. Reati tributari (art. 25 *quienquiesdecies* del Decreto)

Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati contenuti nel D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74:

- Dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11);
- Dichiarazione infedele (art. 4);
- Omessa dichiarazione (art. 5);
- Indebita compensazione (art. 10 *quater*).

X. Contrabbando (Art. 25 - *sexiesdecies* del D.Lgs 231/01)

Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i reati di contrabbando doganale di cui al D. Lgs. 26 settembre 2024 , n. 141 "*Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi*" modificato con D.L. 81/2025, che abroga il D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (G.U. n. 80 del 28 marzo 1973, s.o.)".

Pertanto, costituiranno reato presupposto i seguenti:

- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D. Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D. Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine(art. 80 D. Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione parziale o totale dei diritti (art. 82 D. Lgs. n. 141/2024);

- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D. Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando nell' esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D. Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D. Lgs. n. 141/2024);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D. Lgs. n. 141/2024);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D. Lgs. n. 141/2024);
- Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D. Lgs. n. 141/2024);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 8 D. Lgs. n. 141/2024).

Ai fini della responsabilità amministrativa degli enti rilevano altresì i reati in materia di accise previsti dal D. Lgs. 504/1995, tra cui:

- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D. Lgs. n. 504/1995);
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D. Lgs. n. 504/1995);
- Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D. Lgs. n. 504/1995);
- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D. Lgs. n. 504/1995);
- Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D. Lgs. n. 504/1995);
- Circostanze aggravanti (art. 45 D. Lgs. n. 504/1995);
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D. Lgs. n. 504/1995).

Y. Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25 *septiesdecies* del D.Lgs 231/01)

Articolo introdotto con la L. 22/2022, la quale ha inserito nel codice penale illeciti precedentemente contemplati solamente dal Codice dei beni culturali (D. Lgs. 42/2004). Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti delitti:

- Furto di beni culturali (art. 518 *bis* c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 *ter* c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518 *quater* c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 *octies* c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 *novies* c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518 *decies* c.p.);

- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 *undecies* c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 *duodecies* c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518 *quaterdecies* c.p.).

Z. Delitti di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25 *duodevicies* del Decreto)

Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti delitti introdotti nel D.Lgs 231/01 ed inseriti nel codice penale dalla L. 22/2022:

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518 *sexies* c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 *terdecies* c.p.).

AA. Delitti contro gli animali (Art. 25-undevicies del Decreto)

Articolo introdotto dalla Legge n. 82/2025, che ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 la responsabilità amministrativa degli enti per taluni delitti previsti dal codice penale in materia di tutela degli animali.

Rientrano tra le fattispecie rilevanti:

- Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.);
- Divieto di combattimenti tra animali (art. 544 *quinquies* c.p.);
- Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544 *quater* c.p.);
- Maltrattamento di animali (art. 544 *ter* c.p.);
- Uccisione di animali (art. 544 *bis* c.p.).

I reati e gli illeciti amministrativi sopra richiamati possono comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente avente sede principale nel territorio italiano anche se commessi all'estero[4].

[4] L'art. 4 del D.lgs. 231/2001, sotto la rubrica "*reati commessi all'estero*", prevede:
"*1. nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.*
2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'Ente solo se la richiesta è formulata nei confronti di quest'ultimo".

1.3 L'apparato sanzionatorio previsto dal Decreto

Le sanzioni previste dal Decreto a carico degli Enti sono:

i. sanzioni pecuniarie;

ii. sanzioni interdittive;

iii. confisca del prezzo o del profitto del reato;

iv. pubblicazione della sentenza di condanna.

Le **sanzioni pecuniarie** si applicano ogniqualvolta venga accertata la responsabilità della persona giuridica e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su «quote». Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; l'importo della quota è fissato, invece, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Le **sanzioni interdittive** possono essere applicate in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, ma soltanto se espressamente previste per il reato per cui si procede e solo nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale o da un Sottoposto, ma solo qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Si traducono nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia:

- risarcito il danno o lo abbia riparato;
- eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal

senso);

- messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando Modelli Organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

La **confisca** consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.

La **pubblicazione della sentenza** può essere inflitta quando all'Ente è applicata una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale ed è inoltre pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia.

1.4 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo come esimente della responsabilità prevista dal Decreto

Il Decreto prevede che la società non sia passibile di sanzione ove dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo idonei a prevenire la commissione dei reati verificatisi, ferma restando la responsabilità personale di chi ha commesso il reato.

Il legislatore, pertanto, ha attribuito un valore esimente ai Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo della società che siano idonei alla prevenzione del rischio, nonché adottati ed efficacemente attuati. Nel decreto si specificano altresì le esigenze cui devono rispondere i modelli.

Segnatamente:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Se il reato è commesso da Apicali, l'Ente non risponde se prova che:

- l'Organo Amministrativo ha adottato e efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;

- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato sia commesso da soggetti Sottoposti, la persona giuridica è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SOCIETÀ

2.1 Adozione e aggiornamenti del Modello organizzativo di L.G. Graphite S.r.l.

La Società ha adottato la prima edizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo con delibera dell'Organo Amministrativo in data 02.03.2020 ed aggiornato con delibera dell'Organo Amministrativo in data 17.06.2020 e in data [●].

Le modifiche ed integrazioni al presente Modello organizzativo sono apportate dall'Organo Amministrativo, anche su informativa dell'Organismo di Vigilanza che ne cura l'aggiornamento.

Il Modello si compone di una Parte Generale e di più Parti Speciali, finalizzate al presidio delle attività a rischio di seguito individuate.

Segnatamente:

- **Parte Speciale A**: Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, reati tributari, reato di corruzione ed istigazione alla corruzione fra privati e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;

- **Parte Speciale B**: Delitti informatici, trattamento illecito di dati e reati in materia di violazione del diritto d'autore;

- **Parte Speciale C**: Reati societari e reati di abuso di mercato;

- **Parte Speciale D**: Delitti di criminalità organizzata, di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio; delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico; delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti; reati in materia di violazione delle misure restrittive dell'Unione europea;

- **Parte Speciale E**: Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

- **Parte Speciale F**: Reati ambientali e delitti contro il patrimonio culturale e paesaggistico;

- **Parte Speciale G**: Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare e reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

- **Parte Speciale H**: Reati in materia di contrabbando.

- **Parte Speciale I**: Delitti contro l'industria e il commercio.

2.2 Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello

Con l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo la Società si propone di:

- rendere consapevoli tutti coloro che lavorano, a qualunque titolo, nell'interesse della Società, con particolare riferimento a coloro che operano nelle c.d. aree sensibili, di poter incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali nei loro stessi confronti, e di sanzioni "amministrative" irrogabili alla Società;

- rendere consapevoli tali soggetti che tali comportamenti illeciti sono condannati con forza dalla Società, in quanto gli stessi sono sempre e comunque contrari alle disposizioni di legge, alla cultura aziendale ed ai principi etici assunti come proprie linee guida nell'attività d'impresa;

- consentire alla Società di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione di reati o quanto meno di ridurre sensibilmente il danno dagli stessi arrecato;

- migliorare la *governance* societaria e la reputazione della Società.

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida emanate da Confindustria il 7 marzo 2002 e nel tempo aggiornate (da ultimo nel giugno 2021).

2.3 Destinatari del Modello

I principi e le disposizioni del presente documento devono essere rispettati da:

- i soci, l'Organo Amministrativo e il revisore legale dei Conti, ove nominato;

- i Dipendenti;

- i Consulenti, Collaboratori, Fornitori, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati presupposto di cui al Decreto;

- nonché da quanti agiscono sotto la direzione e o la vigilanza dei vertici aziendali nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

I soggetti così individuati sono, di seguito, definiti "**Destinatari**".

2.4 La costruzione e l'aggiornamento del Modello

L'attività di lavoro finalizzata alla predisposizione e all'aggiornamento del Modello si è concretizzata:

- nell'identificazione di settori/attività/aree sensibili, con riferimento ai reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001 attraverso l'analisi dei più rilevanti documenti aziendali resi disponibili dalla Società (a titolo esemplificativo: statuto, visura camerale, verbali degli organi societari, ecc.);

- nell'esame analitico delle aree sensibili, con prefigurazione delle modalità e degli strumenti attraverso i quali sarebbe possibile commettere i reati rilevanti ai fini del Decreto da parte della Società, dai suoi organi amministrativi, dai dipendenti ed, in generale, dalle figure contemplate dall'art. 5 del Decreto (anche attraverso incontri e colloqui con i soggetti interessati);

- nell'individuazione delle regole interne e dei protocolli esistenti – siano essi formalizzati o meno – in riferimento alle sole aree individuate come a rischio di reato;

- nella definizione di *standard* di comportamento e di controllo ovvero per le attività che, concordemente con la Società, si è ritenuto opportuno regolamentare;

- nella disciplina delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;

- nell'individuazione del/i soggetto/i incaricato/i di vigilare sulla concreta applicazione del presente modello (di seguito Organismo di Vigilanza oppure "**OdV**") con contestuale predisposizione del relativo regolamento e sistema di *reporting* da e verso l'Organismo di Vigilanza stesso, incluso il sistema di comunicazione all'ODV denominato *Whistleblowing* in osservanza della L. 179/2017 s.m.i., ed in particolare D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24;

- nell'adozione del Codice Etico;

- nella previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare sia il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, sia le violazioni del Codice Etico.

Le decisioni di procedere alla stesura ed all'aggiornamento del presente Modello, rafforza i fondamentali principi comportamentali e stigmatizza ogni comportamento contrario ad essi, tenendo in espressa considerazione i fatti contestati.

2.5 Mappa delle attività a rischio

In conformità a quanto previsto dal Decreto e con le modalità delineate nel paragrafo precedente, sono stati individuate le attività a rischio della Società, tenendo conto dell'attuale operatività della Società e della struttura organizzativa esistente.

Le principali attività e i processi aziendali che possono maggiormente costituire occasione o modalità di realizzazione delle fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto sono le seguenti:

- *gestione degli adempimenti amministrativi e relative attività ispettive;*
- *gestione delle attività commerciali;*
- *selezione e gestione degli agenti e procacciatori;*
- *gestione di acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze);*
- *gestione delle assunzioni e sistema premiante;*
- *gestione dei flussi finanziari;*
- *gestione dei rapporti inter-company;*
- *gestione delle attività assembleari e operazioni sul capitale;*
- *comunicazione finanziaria e predisposizione del bilancio;*
- *gestione fiscale;*
- *gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;*
- *gestione note spese e spese di rappresentanza;*
- *gestione degli omaggi e delle liberalità;*
- *gestione della sicurezza informatica e dei sistemi informatici;*
- *gestione del sistema di prevenzione e protezione;*
- *gestione delle attività ad impatto ambientale.*

In ragione della natura delle attività e delle caratteristiche della Società, appaiono meno critici i profili di rischio rispetto alle "famiglie" di reato di seguito indicate:

- *reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;*
- *reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;*

- *delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico;*
- *razzismo e xenofobia.*
- *frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;*
- *delitti contro gli animali.*

Nondimeno, anche i predetti reati si reputano complessivamente presidiati dalle disposizioni di cui al Codice Etico e dai presidi generali di cui al presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.

2.6 Approvazione del Modello, sue modifiche ed integrazioni

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è atto di emanazione dell'Organo Amministrativo.

Le modifiche e le integrazioni del presente Modello e del Codice Etico, che saranno adottati dalla Società, sono apportate dall'Organo Amministrativo della Società, su informativa dell'Organismo di Vigilanza della Società.

L'Organo Amministrativo della Società prende decisioni relativamente all'attuazione del Modello, mediante valutazione ed approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi costitutivi dello stesso.

L'Amministratore Delegato, previa informativa all'Organismo di Vigilanza, può apportare autonomamente "modifiche formali" del Modello. Si intendono per "modifiche formali" le revisioni e/o integrazioni che non abbiano alcun impatto sostanziale sulle previsioni dei documenti interessati, quali le correzione dei refusi ed errori materiali, l'aggiornamento di riferimenti normativi esterni o interni o della denominazione di unità e funzioni interne[5].

[5] Effettuate a fronte di cambiamenti del sistema normativo e organizzativo/interno che abbiano comunque seguito l'iter approvativo previsto dalla Società.

3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI L.G. GRAPHITE

3.1 Principi generali

Condizione necessaria ai fini dell'esenzione dalla responsabilità amministrativa è l'istituzione di un Organismo di Vigilanza (anche OdV) dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo volti ad assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello.

3.2 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

Oltre all'autonomia dei poteri, le Linee Guida delle Associazioni di categoria e le pronunce della magistratura in materia hanno indicato come necessari anche i requisiti di professionalità e di continuità di azione, come di seguito meglio specificati. In particolare:

Autonomia e Indipendenza: l'Organismo di Vigilanza deve restare estraneo ad ogni forma di interferenza e pressione da parte dei vertici operativi e non essere in alcun modo coinvolto nell'esercizio di attività operative e decisioni gestionali. L'OdV non deve trovarsi in situazione di conflitto di interesse e non devono essere attribuiti all'Organismo di Vigilanza nel suo complesso, ma anche ai singoli componenti, compiti operativi che ne possano minare l'autonomia.

Il requisito dell'autonomia e dell'indipendenza deve intendersi anche quale assenza di legami parentali e vincoli di dipendenza gerarchica con il vertice della Società o con soggetti titolari di poteri operativi all'interno della stessa.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare al massimo vertice operativo aziendale, dialogando "alla pari" con quest'ultimo e non essendo a questo subordinato da rapporto gerarchico.

Professionalità: ovvero possesso del bagaglio di strumenti e tecniche necessari per lo svolgimento concreto ed efficace dell'attività assegnata. La professionalità e l'autorevolezza dell'Organismo sono poi connesse alle sue esperienze professionali. In tal senso, la Società ritiene di particolare rilevanza l'attento esame dei *curricula* dei possibili candidati, e le precedenti esperienze, privilegiando profili che abbiano maturato una specifica professionalità in materia.

Continuità d'azione: l'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine, riunendosi con cadenza di almeno quattro incontri all'anno. Nell'ambito delle società medio grandi implica la presenza di una struttura ad *hoc* priva di mansioni operative, dedicata all'attività di vigilanza/aggiornamento del Modello.

Onorabilità: in relazione alla previsione di cause di ineleggibilità, revoca, sospensione; nel nominare i componenti dell'Organismo di Vigilanza, l'Organo Amministrativo della Società ha espressamente stabilito le cause di ineleggibilità disciplinate dal seguente paragrafo 3.3 per i medesimi membri dell'OdV.

La Società, conformemente alle prescrizioni normative contenute nel Decreto, si è orientata nella scelta di un organismo collegiale, composto da due membri.

3.3 Cause di ineleggibilità, revoca, sospensione e decadenza

Nel nominare i componenti dell'Organismo di Vigilanza, l'Organo Amministrativo della Società ha espressamente stabilito le seguenti cause di **ineleggibilità** per i medesimi membri dell'OdV.

Non possono dunque essere eletti:

- coloro i quali siano stati condannati con sentenza ancorché non definitiva, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento) e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

 1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;

 2. a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

 3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;

 4. per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;

 5. per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61;

 6. per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

 7. per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, anche se con

condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;

- coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;

- coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-*quater* Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni suindicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

L'eventuale revoca dei componenti dell'Organismo dovrà essere decisa dall'Organo Amministrativo della Società e potrà esclusivamente disporsi per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza di seguito indicati, oltre che per le intervenute cause di decadenza di seguito riportate.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza **decadono** inoltre dalla carica nel momento in cui siano, successivamente alla loro nomina:

- condannati con sentenza definitiva o di patteggiamento per uno dei reati indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;

- allorquando abbiano violato gli obblighi di riservatezza strettamente connessi allo svolgimento del loro incarico.

I componenti dell'OdV sono inoltre **sospesi** dall'esercizio delle funzioni nelle ipotesi di:

- condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati indicati nei numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;

- applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui ai numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;

- applicazione di una misura cautelare personale;

- applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della Legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

L'OdV resta in carica tre anni ed è rieleggibile. La relativa retribuzione viene determinata dall'Organo Amministrativo all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

3.4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza di L.G. Graphite

L'Organismo di Vigilanza vigila sul funzionamento, sull'osservanza del Modello nonché sulle esigenze di aggiornamento del Modello.

I predetti compiti sono svolti in forza dell'assegnazione di poteri di spesa, che prevedono l'impiego di un *budge*t annuo adeguato ad assolvere le proprie funzioni.

L'Organo Amministrativo della Società ritiene che l'Organismo di Vigilanza possa tuttavia autonomamente impegnare risorse che eccedano i propri poteri di spesa, nel rispetto delle procedure aziendali, qualora l'impiego delle stesse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'Organismo deve informare senza ritardo l'Organo Amministrativo della Società.

L'Organismo di Vigilanza per l'espletamento dei compiti ad esso demandati si avvale di tutte le funzioni aziendali.

L'Organismo di Vigilanza svolge, a titolo esemplificativo, le seguenti attività:

- vigilanza sull'effettività del Modello, verificando in particolare la coerenza tra il Modello medesimo e le concrete regole adottate nelle aree di rischio;
- verifica periodicamente che il Modello sia rispettato da parte di tutte le singole unità/aree aziendali a rischio, al fine di accertare che le regole definite e i presidi approntati siano seguiti nel modo più fedele possibile e risultino in concreto idonei a prevenire i rischi della commissione dei reati evidenziati;
- vigilanza affinché il Codice Etico e tutte le disposizioni in esso contenute siano rispettate da tutti i soggetti a qualsiasi titolo operanti nella Società;
- segnalazione all'Organo Amministrativo gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello in conformità alle evoluzioni della legge e della giurisprudenza, oltre che in conseguenza di modifiche intervenute all'organizzazione aziendale;
- vigilanza sul corretto funzionamento delle attività di controllo per ciascuna area a rischio, segnalando tempestivamente anomalie e disfunzioni del Modello, previo confronto con le aree/funzioni interessate;

- diffusione del Modello ai Destinatari;
- valutazione e proposta di irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari, previo il necessario coordinamento con i responsabili delle competenti funzioni/aree aziendali;
- programmazione e calendarizzazione della formazione periodica dei Destinatari.

3.5 Attività di *reporting* dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente all'Organo Amministrativo della Società e riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità attraverso due linee di *reporting*:

- la prima, su **base continuativa;**
- la seconda, **a cadenza annuale**, nei confronti dell'Organo Amministrativo, attraverso una relazione scritta che dovrà indicare con puntualità l'attività svolta nell'anno, sia in termini di controlli effettuati e degli esiti ottenuti che in ordine alle eventuali necessità di aggiornamento del Modello.

L'OdV deve, altresì, predisporre annualmente un piano di attività previste per l'anno successivo, in cui si individuano le attività da svolgere e le aree che saranno oggetto di verifiche, oltre alle tempistiche e alla priorità degli interventi.

L'Organismo di Vigilanza potrà, comunque, effettuare, nell'ambito delle attività aziendali sensibili e qualora lo ritenga necessario ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, controlli non previsti nel piano di intervento (cosiddetti "controlli a sorpresa").

L'OdV potrà chiedere di essere sentito dall'Organo Amministrativo ogniqualvolta ritenga opportuno interloquire con detto organo; del pari, all'OdV è riconosciuta la possibilità di chiedere chiarimenti ed informazioni all'Organo Amministrativo e/o ai revisori.

D'altra parte, l'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in ogni momento dall'Organo Amministrativo per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento ed al rispetto del Modello.

I predetti incontri devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV (nonché dagli organismi di volta in volta coinvolti), secondo le modalità di cui al paragrafo successivo.

3.6 Obblighi di informativa nei confronti dell'OdV

L'Organismo di Vigilanza è destinatario di qualsiasi informazione, documentazione e/o comunicazione, proveniente anche da terzi attinente al rispetto del Modello.

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti ad un obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza, da svolgersi tramite: **i) segnalazioni** oppure **ii) informazioni.**

L'Organismo di Vigilanza, nel rispetto della disciplina di cui alla L. 179/2017 s.m.i., ed in particolare D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, in tema di *Whistleblowing,* assicura la **massima riservatezza** in ordine a qualsiasi notizia, informazione, segnalazione ricevuta, a **pena di revoca del mandato e delle misure disciplinari di seguito definite**, fatte salve le esigenze inerenti allo svolgimento delle indagini nell'ipotesi in cui sia necessario il supporto di consulenti esterni all'OdV o di altre strutture societarie.

Ogni informazione e segnalazione di cui al presente Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e cartaceo, in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 ("**GDPR**"): gli atti dell'Organismo di Vigilanza devono essere conservati presso gli uffici della Società e contenuti in armadi separati e chiusi, accessibili ai suoi soli componenti e per le sole ragioni connesse all'espletamento dei compiti innanzi rappresentati, a pena di decadenza immediata dall'ufficio.

i) Segnalazioni

Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare prontamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza di norme comportamentali di cui al Codice Etico della Società nonché dei principi di comportamento e delle modalità esecutive di svolgimento delle attività identificate "a rischio" e disciplinate nel Modello.

Le segnalazioni di cui al precedente punto e le segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni (anche presunte) del Modello di organizzazione gestione e controllo di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, avvengono nell'alveo delle disposizioni normative previste in materia di *whistleblowing* di cui alla Legge n. 179/2017 s.m.i., in particolare D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, con particolare riferimento alla tutela del segnalante da qualsiasi forma di ritorsione e/o discriminazione. In particolare, in conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 2-bis del Decreto le segnalazioni possono avvenire secondo i canali specificati all'interno della Politica di *Whistleblowing* e che sono ritenuti idonei a garantire la riservatezza dell'identità del

segnalante nelle attività di gestione della segnalazione, anche ai sensi degli indirizzi contenuti nelle linee guida approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione[6].

Le segnalazioni provenienti dai Destinatari del Modello e da soggetti terzi possono essere effettuate secondo le seguenti modalità alternative:

- in forma scritta, con posta ordinaria, mediante inserimento della documentazione relativa all'oggetto della segnalazione all'interno di una busta chiusa che, insieme con un'ulteriore e distinta busta contenente i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento d'identità, deve essere inserita all'interno di una terza busta chiusa che dovrà riportare, all'esterno, la dicitura "Riservato all'Organismo di Vigilanza". La segnalazione verrà effettuata all'indirizzo di L.G. Graphite S.r.l., Via Pietro Mascagni n. 1, 20122 Milano (MI).

- in forma orale, attraverso la seguente linea telefonica +39 0377 1967018 e, su richiesta del segnalante, mediante incontro diretto fissato con i membri dell'Organismo di Vigilanza della Società entro un termine ragionevole dalla richiesta dello stesso.

L'Organismo di Vigilanza valuta tutte le segnalazioni ricevute e intraprende le conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità nell'ambito delle proprie competenze, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e il responsabile della presunta violazione. Ogni conseguente decisione deve essere motivata; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto al capitolo 5. del presente Modello sul Sistema Sanzionatorio.

L'Organismo agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa l'identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di L.G. Graphite o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

ii) Informazioni

L'Organismo di Vigilanza stabilisce nella propria attività di controllo la documentazione che, su base periodica, deve essere sottoposta alla sua attenzione.

All'Organismo di Vigilanza debbono essere obbligatoriamente trasmessi:

[6] "*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*", approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti per le fattispecie di reato previste dal Decreto, riguardanti la Società;

- visite, ispezioni ed accertamenti avviati da parte degli enti competenti (regioni, enti regionali e enti locali) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;

- richieste di assistenza legale avanzate dai soggetti interni alla Società, in caso di avvio di un procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal Decreto;

- rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali emergano elementi di criticità rispetto alle norme del Decreto;

- in via periodica, notizie relative all'effettiva attuazione del Modello in tutte le aree/funzioni aziendali a rischio;

- in via periodica, notizie relative all'effettivo rispetto del Codice Etico a tutti i livelli aziendali;

- informazioni sull'evoluzione delle attività attinenti alle aree a rischio;

- il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società.

- il sistema di procedure di gestione dei dati a norma del GDPR per verificarne la coerenza con il presente Modello.

In caso di informazioni e/o notizie, anche ufficiose, relative alla commissione dei reati previsti dal Decreto o comunque riguardanti possibili violazioni del Modello e del Codice Etico, ciascuno deve rivolgersi immediatamente all'OdV.

I flussi informativi debbono pervenire all'Organismo mediante le modalità e gli indirizzi innanzi indicati e/o eventualmente comunicati all'OdV.

3.7 *Whistleblowing* – tutela del dipendente e/o del collaboratore che segnala illeciti – art. 6, comma 2 *bis* del D. Lgs. 231/2001

Le segnalazioni di cui al precedente paragrafo e, in generale, le segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni (anche presunte) del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, avvengono nell'alveo delle disposizioni normative previste in materia di *whistleblowing,* con particolare riferimento alla tutela del segnalante da qualsiasi forma di ritorsione e/o discriminazione.

È fatto divieto alla Società, ed agli esponenti di questa, di porre in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

A tale riguardo si chiarisce che sono previste sanzioni disciplinari:

1) in caso del mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;

2) nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante;

3) di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

4. DIFFUSIONE DEL MODELLO E ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

4.1 Disposizioni generali

La Società intende garantire una corretta e completa conoscenza del Modello, del contenuto del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti tra quanti operano per la Società.

Sessioni formative saranno organizzate nel tempo dalla Società, in forza dei criteri di obbligatorietà e reiterazione nonché di quello eventuale della diversificazione.

La formazione e l'informativa è gestita dalla Società, anche eventualmente in *outsourcing* per il tramite di consulenti esterni specializzati.

4.2 Comunicazione iniziale

Il presente Modello è comunicato a tutte le risorse aziendali tramite apposita comunicazione ufficiale dell'Organo Amministrativo.

Tutti i Dipendenti e gli Apicali devono sottoscrivere un apposito modulo tramite cui attestano l'avvenuta conoscenza ed accettazione del Modello, di cui hanno a disposizione una copia cartacea o su supporto informatico.

Ai nuovi assunti è consegnato un *set* informativo, costituito dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

Tutte le successive modifiche e informazioni concernenti il Modello saranno comunicate alle risorse aziendali attraverso i canali informativi ufficiali.

4.3 Formazione dei dipendenti

La **partecipazione alle attività formative** finalizzate a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, del Codice Etico è da ritenersi **obbligatoria**.

La formazione terrà conto, nei contenuti e nelle modalità di erogazione dei relativi corsi, della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'attribuzione o meno di funzioni di rappresentanza nell'ambito.

L'assenza non giustificata alle sessioni formative è considerata illecito disciplinare, in accordo con quanto previsto dal sistema sanzionatorio sopra enucleato.

L.G. Graphite prevederà l'attuazione di corsi di formazione che illustreranno, secondo un approccio modulare:

- il contesto normativo;
- il Codice Etico ed il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società comprensivo delle Parti Speciali;
- il ruolo dell'Organismo di Vigilanza ed i compiti ad esso assegnati dalla Società.

L'Organismo di Vigilanza cura che i programmi di formazione siano qualitativamente adeguati ed efficacemente attuati.

4.4 Informativa ai "terzi Destinatari"

La Società promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello tra i c.d. "**terzi Destinatari**", quali Consulenti, Collaboratori e Fornitori attraverso l'apposizione di specifiche clausole e/o appendici contrattuali.

L'informativa è assicurata attraverso la circolarizzazione di una comunicazione ufficiale o con l'esplicito riferimento all'interno dei contratti in merito all'esistenza del Modello e del Codice Etico.

L.G. Graphite provvede ad inserire nei contratti con le terze parti con cui opera, apposite clausole e/o appendici che prevedano, in caso di inosservanza dei principi etici stabiliti, la risoluzione del contratto.

5. SISTEMA SANZIONATORIO

5.1 Profili generali

La previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole indicate nel Modello è condizione richiesta dal D.lgs. 231/2001 per l'esenzione dalla responsabilità amministrativa degli Enti e per garantire l'effettività del Modello medesimo.

Il sistema stesso è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi ed obblighi di comportamento previsti nel presente Modello. L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei principi e delle regole di comportamento indicati nel Modello Organizzativo prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di una delle condotte illecite previste dal Decreto.

A seguito della comunicazione all'OdV della violazione del Modello, viene avviata una procedura d'accertamento in conformità a quanto stabilito dal CCNL di riferimento del lavoratore; tale procedura d'accertamento è condotta dall'OdV medesimo, in coordinamento con gli organi sociali preposti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari, tenuto conto della gravità del comportamento, della eventuale recidiva della mancanza o del grado della colpa.

La Società (attraverso gli organi e le funzioni a ciò appositamente preposte) provvede ad irrogare con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Modello e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro. Le misure sanzionatorie per le diverse figure professionali sono di seguito indicate.

5.2 Le sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti non dirigenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello, nel Codice Etico, nelle regole e nei protocolli aziendali adottati dalla Società sono definiti illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti sono adottate nel rispetto delle procedure previste dalla normativa applicabile.

Si fa espresso riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato (di seguito "**CCNL**").

In applicazione del principio di proporzionalità, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

Richiamo verbale: si applica nel caso delle più lievi inosservanze dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello, correlandosi detto comportamento ad una lieve inosservanza delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

Rimprovero scritto: si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, rispetto ad un comportamento non conforme o non adeguato in misura da poter essere considerato ancorché non lieve, comunque non grave, correlandosi detto comportamento ad un'inosservanza non grave delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

Multa non superiore a 3 ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare: si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, per un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva. Tra tali comportamenti rientra la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo in ordine alla commissione dei reati, ancorché tentati, nonché ogni violazione del Modello. La stessa sanzione sarà applicata in caso di mancata reiterata partecipazione (fisica o in qualunque modo richiesta dalla Società), senza giustificato motivo alle sessioni formative che nel tempo verranno erogate dalla Società relative al D.lgs. 231/2001, al Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico adottato dalla Società o in ordine a tematiche relative.

Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni: si applica nel caso di violazioni più gravi rispetto alle infrazioni di cui al punto precedente.

Licenziamento disciplinare con preavviso: si applica in caso di grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle procedure contenute nel Modello, che non siano in contrasto con le norme di legge e le disposizioni contrattuali.

Licenziamento disciplinare senza preavviso: si applica in caso di adozione di un comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni del presente Modello che, ancorché sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto, leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria. Tra le violazioni passibili della predetta sanzione rientrano i seguenti comportamenti intenzionali:

- redazione di documentazione incompleta o non veritiera;
- omessa redazione della documentazione prevista dal Modello;
- la violazione delle misure di protezione dei segnalanti di cui alla L. 179/2017 s.m.i., in particolare D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24;
- la presentazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave;
- violazione o elusione del sistema di controllo previsto dal modello in qualsiasi modo effettuata, incluse la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione inerente alla procedura, l'ostacolo ai controlli, l'impedimento di accesso alle informazioni e alla documentazione da parte dei soggetti preposti ai controlli o alle decisioni.

5.3 Sanzioni nei confronti dei Dirigenti

La violazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nel presente Modello da parte dei dirigenti, ovvero l'adozione di un comportamento non conforme alle richiamate prescrizioni sarà assoggettata a misura disciplinare modulata a seconda della gravità della violazione commessa. Per i casi più gravi è prevista la risoluzione del rapporto di lavoro, in considerazione dello speciale vincolo fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro.

Costituisce illecito disciplinare anche:

- la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole previste dal Modello;
- la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione dei reati rilevanti, ancorché tentata;
- la violazione delle misure di protezione dei segnalanti di cui alla L. 179/2017 s.m.i., in particolare D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24;
- la presentazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave;
- la violazione delle regole di condotta ivi contenute da parte dei dirigenti stessi;
- l'assunzione, nell'espletamento delle rispettive mansioni, di comportamenti che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto.

5.4 Sanzioni nei confronti dell'Organo Amministrativo

Nei confronti del componente dell'Organo Amministrativo che abbia commesso una violazione del presente Modello, l'Assemblea Soci, prontamente informata dall'OdV, può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate:

- richiamo formale scritto;
- sanzione pecuniaria pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile;
- revoca, totale o parziale, dei poteri delegati;
- revoca del mandato di Amministratore nei casi più gravi.

L'Assemblea Soci, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, può deliberare l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvedere agli ulteriori incombenti previsti dalla legge.

In caso di violazione da parte di un componente dei revisori, l'OdV deve darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante relazione scritta. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, convoca l'Assemblea inoltrando preventivamente ai soci la relazione dell'Organismo di Vigilanza. L'adozione del provvedimento conseguente la predetta violazione spetta comunque all'Assemblea dei Soci.

5.5 Sanzioni nei confronti dei "terzi Destinatari"

Ogni violazione delle prescrizioni di cui al Modello, l'infrazione delle misure a tutela del *whistleblower* nonché la presentazione di segnalazioni infondate, con dolo o colpa grave da parte di Consulenti, Collaboratori, Fornitori e da quanti siano di volta in volta contemplati tra i Destinatari dello stesso, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole e/o appendici contrattuali, ed in ogni caso con l'applicazione di penali convenzionali, che possono comprendere anche l'automatica risoluzione del contratto (ai sensi dell'art. 1456 c.c.), fatto salvo il risarcimento del danno.